

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 marzo 2020, n. T00046

Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: PRUSST Programmi di Riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri - Comune di Sora - Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G., su un terreno sito in Sora (Fr) via Villa Carrara distinto in catasto al foglio 52 nn. 581 e 591 - Ditta Ianni Onori Massimo leg. Rappresentante della Soc. "O&O New Auto SRL".

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: PRUSST Programmi di Riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Sora - Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G., su un terreno sito in Sora (Fr) via Villa Carrara distinto in catasto al foglio 52 nn. 581 e 591 - Ditta Ianni Onori Massimo leg. Rappresentante della Soc. "O&O New Auto SRL".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*" e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 34 concernente gli accordi di programma;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", articolo 15 recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni" e, in particolare, il comma 2 *bis* relativo alla firma digitale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 12 novembre 2019;

ATTESO CHE:

- in data 26 novembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di Programma tra la Regione Lazio e il Comune di Sora per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "PRUSST Programmi di Riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Sora - Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G., su un terreno sito in Sora (Fr) via Villa Carrara distinto in catasto al foglio 52 nn. 581 e 591 - Ditta Ianni Onori Massimo leg. Rappresentante della Soc. "O&O New Auto SRL".
- il Consiglio Comunale di Sora con Deliberazione n. 87 del 16 dicembre 2019 ha ratificato l'Accordo di Programma in parola;

CONSIDERATO che l'art. 8 del citato Accordo di Programma prevede che, a seguito dell'avvenuta ratifica consiliare, il medesimo venga approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Sora, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e pubblicato sul BUR;

RITENUTO di dover provvedere per tali fini all'approvazione del citato Accordo di Programma con proprio atto formale;

DECRETA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Sora, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 26 novembre 2019 tra la Regione Lazio e il Comune di Sora per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: PRUSST Programmi di Riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Sora - Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G., su un terreno sito in Sora (Fr) via Villa Carrara distinto in catasto al foglio 52 nn. 581 e 591 - Ditta Ianni Onori Massimo leg. Rappresentante della Soc. "O&O New Auto SRL".

L'Accordo di Programma è parte integrante del presente decreto, con la materiale esclusione degli elaborati progettuali allegati alla deliberazione Giunta Regionale, n. 835 del 12 novembre 2019.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Ufficio Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



REGIONE LAZIO



COMUNE DI SORA

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: PRUSST Programmi di Riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Sora - Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G., su un terreno sito in Sora (Fr) via Villa Carrara distinto in catasto al foglio 52 nn. 581 e 591 - Ditta Ianni Onori Massimo leg. Rappresentante della Soc. "O&O New Auto SRL".

PREMESSO

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, con D.M. LL.PP. n° 1169 del 8 ottobre 1998, ha promosso i "Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio", denominati PRUSST, con l'obiettivo di:

- a. realizzare, adeguare e completare quelle attrezzature a rete e puntuali sia a livello urbano che territoriale che siano in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.
- b. promuovere la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento ed alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali, artigianali, alla promozione turistico ricettiva, nonché alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

Che il Comune di Sora ha promosso, in qualità di Comune capofila, il PRUSST denominato "Assetto organizzativo e trasformazioni sostenibili del sistema infrastrutturale dell'area omogenea "Medio Bacino del Liri";

Che il Comune di Sora, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16 marzo 1999, ha approvato lo schema di bando pubblico per la predisposizione di detti programmi;

Che l'Amministrazione medesima, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 286 del 26 agosto 1999, ha approvato "le finalità, i contenuti programmatici e le soluzioni tecniche del complesso degli interventi previsti e localizzati nell'ambito territoriale interessato dal PRUSST del "Medio Bacino del Liri" e l'inserimento nel programma degli interventi pubblici e di iniziativa privata tra i quali risulta quello oggetto del presente Accordo;

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 287 del 6 agosto 1999 il comune di Sora ha adottato il PRUSST "Assetto Organizzativo e Trasformazioni Sostenibili del sistema infrastrutturale dell'Area Omogenea Medio Bacino del Liri a supporto dello sviluppo integrato

delle attività turistiche e produttive del territorio nell'ambito del sistema sub-regionale delle relazioni interne incentrato sulla direttrice trasversale Sora – Ceprano – Fondi;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. LL.PP. n.591 del 19 aprile 2000, ha approvato la graduatoria con cui ha individuato i 48 programmi ammessi a finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del Bando allegato al D.M. 08 ottobre 1998, tra i quali risulta il PRUSST del “*Medio Bacino del Liri*”;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 8 comma 4 e seguenti del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998, ha sottoscritto in data 23.10.2000 un Protocollo d'intesa con i soggetti promotori e proponenti del progetto;

Che nelle riunioni dei Sindaci in data 28.04.2008 e in data 07.11.2011 è stato stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate principalmente a sostituire i soggetti rinunciari e mantenere la percentuale degli investimenti privati nella misura minima di un terzo rispetto all'investimento complessivo, come previsto dal bando iniziale;

Che la riapertura dei termini è stata ritenuta ammissibile dall'Organismo di Controllo nelle sedute del 18.02.2009 e del 03.11.2011;

Che con nota prot. n.17063 del 30.04.2012 il Comune di Sora ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti copia del verbale dell'Organismo di Controllo redatta nella seduta del 03.11.2011, ove è stato ritenuto ammissibile procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze per la sostituzione e il reintegro dei rinunciari e contestualmente avviata la procedura per l'ottenimento della proroga all'A.P.Q.;

Che il Comune di Sora con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09 maggio 2013 ha approvato l'elenco delle manifestazioni di interesse da includere nel programma PRUSST a seguito della riapertura dei termini;

Che con nota protocollo n. 9313 del 19.07.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio nulla-osta alla proroga che attiene il completamento/realizzazione degli investimenti privati rinviando ogni determinazione all'Organismo di Controllo;

Che con Decreto di proroga del 14.02.2014 il Ministero ha stabilito che: “Per gli investimenti in corso o da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali, indipendentemente dalla eventuale proroga o revoca dell'utilizzo dei residui dei contributi ministeriali tuttora disponibili, il collegio di vigilanza assume le determinazioni appropriate allo stato della spesa e alla relativa attuazione, preferibilmente operando per il completamento dei programmi. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione in capo ai soggetti aderenti al programma disposti dalle norme vigenti”;

Che nella seduta dell'11.09.2014 l'Organismo di Controllo ha fissato il termine di cinque anni decorrente dalla scadenza dell'Accordo Quadro (20.05.2012) per completamento/realizzazione degli investimenti privati (inclusi quelli inseriti a seguito delle riaperture dei termini del 18.02.2009 e del 03.11.2011 effettuate in vigenza dell'accordo quadro) salvo eventuali ulteriori determinazioni che si riterrà di adottare, optando per il completamento del programma, così come stabilito con Decreto di proroga del 14.02.2014;

Che il sig. Ianni Onorio Massimo ha presentato la richiesta di adesione al programma P.R.U.S.S.T. in data 15.02.2010 protocollo 7802 del 19.02.2010 per la realizzazione di due edifici per la vendita di autoveicoli in Sora in via Villa Carrara;

Che la proposta del sig. Ianni Onorio Massimo è stata inserita nell'elenco delle manifestazioni di interesse di cui all'Allegato B della delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9.5.2013;

Che in data 11.5.2017 protocollo 20070 del 12.5.2017 la ditta Ianni Onorio Massimo ha trasmesso il progetto definitivo in variante al P.R.G. per la realizzazione di due edifici per la vendita di autoveicoli in Sora in via Villa Carrara, sui mappali al foglio 52 nn. 581 e 591;

Che il Comune di Sora, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.6.2018, ha adottato il progetto definitivo in variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli;

Che a seguito della pubblicazione del suddetto atto non risultano pervenute osservazioni come da attestazione del Responsabile del Settore Quinto – Quinto Servizio del Comune di Sora trasmessa con nota prot. 564 del 08.01.2019, rettificata con nota prot. n. 25143 del 6.9.2019;

Che il Sindaco del Comune di Sora ha indetto la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e art. 34 D.Lgs. n. 267/00, con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio al n.111769 del 12.2.2019, fissando la prima riunione per il giorno 11.03.2019;

Che il Presidente della Regione ha delegato la Dott.sa Marina Ajello, Dirigente dell'Area Legislativa e Conferenze di Servizi della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica quale rappresentante unico legittimato ad esprimere nell'ambito del procedimento la posizione unica della Regione Lazio e delle Amministrazioni ad essa riconducibili con nota prot. n. 0183828 dell'8 marzo 2019;

Che nella seduta della conferenza di Servizi indetta dall'amministrazione Comunale di Sora, svoltasi in data 11 marzo 2019 è stato fissato il termine del 12 maggio 2019 per il rilascio dei pareri di competenza delle strutture regionali coinvolte e delle amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio e il termine del 20 maggio 2019 per il rilascio del parere unico regionale;

Che, a seguito dei pareri pervenuti, con Determinazione Dirigenziale del Settore V Area Urbanistica del Comune di Sora n. 263 del 6 agosto 2019 è stata dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi e verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 per l'approvazione del progetto;

Che l'Amministrazione Comunale di Sora ha trasmesso la Determinazione n. 263/2019 con nota prot. n. 24427 del 29.08.2019, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO

Che tale opera comporta la realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G.;

PRESO ATTO

del verbale della Conferenza di servizi dell'11 marzo 2019;
della Determinazione Dirigenziale del Settore V- Area Urbanistica del Comune di Sora n. 263 del 6 agosto 2019;

Dei pareri e nulla osta di seguito elencati:

1. Parere unico regionale favorevole reso con nota prot. n. 374662 del 16 maggio 2019 nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni dettate dagli uffici competenti;

2. Parere favorevole della Provincia di Frosinone – Settore Pianificazione Territoriale acquisito per silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 14/ter comma 7 della Legge 241/1990;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Sora, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 **(Oggetto)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: PRUSST Programmi di Riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Sora - Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli in variante al P.R.G., su un terreno sito in Sora (Fr) via Villa Carrara distinto in catasto al foglio 52 nn. 581 e 591 - Ditta Ianni Onori Massimo leg. Rappresentante della Soc. "O&O New Auto SRL", quale risulta dal progetto, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, esaminati nella seduta di conferenza di servizi dell'11 marzo 2019 ed approvati con Determinazione Dirigenziale del V Settore - Area Urbanistica del Comune di Sora n. 263 del 6 agosto 2019;

Elaborati conformi a quelli adottati con D.C.C. n. 32/2018

- Tav. 1 – elaborati grafici Edificio 1 e 2 (inquadramento)
- Tav. 2 – elaborati architettonici edificio 1 (pianta piano terra e copertura)
- Tav. 2a – elaborati architettonici edificio 1 (prospetti e sezioni)
- Tav. 3 – elaborati architettonici edificio 2 (pianta, prospetti e sezioni)
- Tav. 4 – relazione tecnica
- Tav. 5 – schema planimetrico e sezione (computo delle superfici e volumi, verifica standard)
- Tav. 6 – elaborati grafici (planimetria generale dei lotti eseguita su base di rilievo celerimetrico con indicazione delle distanze dai confini dai fabbricati, dalle strade e dagli accessi carrabili dalla rotatoria)
- Tav. 7 – visure catastali – estratto di mappa originale e titoli di proprietà
- Tav. 8 – dichiarazione tecnico progettista
- Tav. 9 – computo metrico estimativo
- Tav. 10 – elaborati grafici edificio 1 e 2 (indici di progetto)
- Tav. Ig0 – Relazione geologica
- Tav. Ig0 – Allegato A relazione studio di microzonazione sismica

Ulteriori elaborati:

- Relazione sulle modalità di scarico delle acque reflue e approvvigionamento idrico
- Dichiarazione conformità degli accessi al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione
- Prospetto indici e parametri urbanistici, trasmessi dal Comune di Sora con nota prot. 12219 del 12.4.2019

ARTICOLO 2 **(Variante al P.R.G.)**

1. La variante urbanistica correlata ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata, esclusivamente alle aree interessate dall'intervento che mutano la destinazione urbanistica da "Agricoltura intensiva, Rispetto stradale e Tracciato stradale" a zona "PRUSST – edifici commerciali per vendita autoveicoli";
2. Gli indici e i parametri saranno quelli desumibili dal progetto;
3. Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3;

ARTICOLO 3 **(Prescrizioni e Condizioni)**

1. La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:
 - A) Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:
 - Dovranno essere rispettati i diritti di terzi, soprattutto in relazione alla distanza minima dei confini in relazione ai distacchi tra fabbricati e dalle strade;
 - Gli standard pubblici da cedere al Comune, dovranno sempre mantenere le caratteristiche di accessibilità, fruibilità e sistemazione tale da garantirne un'utilità pubblica, come previsto dal D.M.1444/68; si rammenta che tali aree dovranno risultare idonee alla fruizione pubblica e la cessione al Comune dovrà avvenire prima, o contestualmente, al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del fabbricato commerciale. A tale riguardo le suddette aree dovranno essere poste in adiacenza della sede stradale e, soprattutto, all'esterno della recinzione; infine si sottolinea che dovrà essere previamente autorizzato l'accesso sulla Strada Provinciale 64;
 - Dovranno essere individuati gli spazi atti a soddisfare le quantità minime prescritte dall'art. 41-sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
 - Dovrà essere verificata l'applicazione della L.R.6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", relativamente alla realizzazione di superfici drenanti nelle aree da destinare a parcheggio e alla piantumazione di alberature;
 - Dovranno essere preservate le alberature presenti sull'area di intervento; e dovranno essere realizzate opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
 - Dovranno essere rispettate le norme in materia di circolazione stradale, sia in relazione agli accessi all'area che al traffico veicolare limitrofo, in relazione a quanto previsto dal vigente codice della strada, considerando, in ogni caso, le distanze minime e la fascia di rispetto stradale;
 - Dovranno essere rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e dovrà essere soddisfatta la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - Tutti i materiali di risulta conseguenti alla realizzazione dei lavori dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente.

B) Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo
- Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica redatta dalla geol. Eugenia Petrillo.
2. La regimazione delle acque dovrà essere garantita da idonee linee dimensionate sugli attuali regimi pluviometrici; le acque dovranno essere raccolte, convogliate e smaltite verso punti di minimo morfologico.
3. Le nuove aree occupate dall'intervento dovranno essere realizzate a invarianza idraulica, ossia dovranno essere realizzate tutte le azioni finalizzate a mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la trasformazione delle aree, sulla base di uno specifico studio idraulico, prevedendo volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi, o altre soluzioni, che compensino l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione.
4. L'eventuale materiale da scavo non utilizzabile in loco dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente.
5. In ottemperanza della Circolare 769/1982, allegata alla DGR 2649/1999, il piano di posa dovrà essere su sedime omogeneo sotto il profilo sismico e geomeccanico.
6. La realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica.
7. Le scarpate che si realizzeranno nel corso dei lavori dovranno essere opportunamente armate e drenate, con alzate compatibili con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati.
8. Dovrà essere realizzato un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di prevenire potenziali inquinamenti della falda.
9. Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata e Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata Legge.

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi)

1. L'operatore dovrà sottoscrivere l'atto d'obbligo, da allegare al Titolo Abilitativo, con il quale, tra l'altro, si impegna a mantenere per 15 anni la destinazione d'uso degli immobili.
2. I progetti degli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo della ASL competente ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5

(Tempi e modi di attuazione)

1. Il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) decorre dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) qualora si intenda modificare l'uso degli immobili con attività compatibili con la destinazione urbanistica, dovranno attivarsi le procedure ordinarie.
Qualora l'uso richiesto non risulti compatibile, l'Amministrazione valuterà la possibilità di adottare la variante urbanistica.

3. L'intervento dovrà essere completamente ultimato ed agibile, compresa la realizzazione delle OO.UU.PP. e SS. entro cinque anni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma.

ARTICOLO 6 (Durata e Decadenza)

1. Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del Decreto del Presidente della Regione Lazio.
2. Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.
3. Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, previo parere tecnico preventivo Collegio di Vigilanza espresso a maggioranza e con il consenso unanime dei sottoscrittori secondo le modalità di cui alla circolare pubblicata sul sito della Regione Lazio prot.n. 247014 del 29.03.2019 avente ad oggetto: "Indicazioni procedurali inerenti la proroga degli accordi di programma approvati dal Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
4. Il presente Accordo di Programma e la relativa variante al PRG vigente sono da ritenersi decaduti se gli obblighi previsti all'articolo 4 comma 1 e articolo 5 comma 3 verranno disattesi dal soggetto proponente.

ARTICOLO 7 (Ratifica)

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Sora entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 8 (Approvazione e Pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 7 il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Sora con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ARTICOLO 9 (Collegio di Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Sora – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Regione Lazio: F. to Il Presidente Nicola Zingaretti

Comune di Sora: F.to Il Sindaco Roberto De Donatis

Roma, 26 novembre 2019

Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005